

MALTA

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI

- I- Sistema giuridico
- II- Politica economica
- III- Valuta
- IV- Istituzioni finanziarie e segreto bancario
- V- Controlli valutari

2- SOCIETA' DI MALTA

- I- Società di persone
- II- Società speciali

3- SISTEMA IMPOSITIVO

- I- Tassazione delle società residenti
- II- Altre imposte
- III- Tassazione dei dividendi
- IV- Tassazione del reddito estero
- V – Incentivi e sgravi fiscali

4- SOCIETA' OFFSHORE

- I- Società offshore in generale
- II- Società offshore che conducono attività d'impresa
- III- Holding offshore
- IV- Società finanziarie offshore
- V- Società concessionarie offshore
- VI- Società d'amministrazione/direzionali offshore
- VII- Società mercantili offshore
- VIII- Trust offshore
- IX- Finanziamento delle società offshore
- X- Trasferimento di reddito e di capitale

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Ambasciata

La Valletta - Ambasciata d'Italia

Amb. Mario Sammartino

5, Vilhena Street, Floriana FRN 1040

Tel 0035621233157

Fax 0035621246417

E-mail: ambasciata.lavalletta@esteri.it

Home page: www.amblavalletta.esteri.it

Malta ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1964 e dal 1974 è una Repubblica.

Fa parte del Commonwealth e dal 2004 è membro dell'Ue.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento democraticamente eletto, il potere esecutivo dal primo Ministro, mentre il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente. Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni cinque anni.

I- Sistema giuridico

Malta ha una legislazione civile, sebbene 160 anni di dominio inglese abbiano lasciato il segno sul suo sistema legale. Infatti, benché abbia un codice civile basato in buona parte sul Codice Napoleonico, molti aspetti del sistema giuridico hanno un'impronta britannica, soprattutto il diritto pubblico (costituzionale, fiscale, amministrativo, internazionale e le procedure penali) e il diritto commerciale, in particolare quello societario.

II- Politica economica

Dall'indipendenza i diversi governi hanno cercato di incoraggiare l'investimento straniero mediante incentivi e vantaggi, quali il lavoro a buon mercato e una situazione politica stabile.

Le imprese industriali possono essere completamente possedute da stranieri, ma solo con un'autorizzazione ottenuta entro i termini dell'*Exchange Transactions Act*.

L'Atto per lo Sviluppo Industriale (1988), riveduto nel 2001 e ridefinito *Business Promotion Act*, fornisce una serie di incentivi tra i quali:

1. crediti d'imposta sugli investimenti;
2. detrazioni per impianti e macchinari o edifici industriali e/o strutture acquistati dall'azienda;
3. aliquota d'imposta ridotta su guadagni e profitti accantonati e utilizzati per finanziare un progetto, come stabilito dal *Malta Enterprise*;
4. esenzione dai dazi doganali;
5. disposizione di fondi a tassi di interesse agevolati;
6. aliquote ridotte per ristrutturazione, arredamento e rinnovo di alberghi;
7. assistenza finanziaria in situazioni particolari;
8. fornitura di immobili per uso industriale, come disposto dal *Malta Enterprise*;
9. assistenza nella formazione professionale;
10. detrazioni per investimenti e tassi agevolati di ammortamento.

Gli investitori stranieri ricevono assistenza prolungata nell'esecuzione dei loro progetti dal *Malta Enterprise*, un corpo politico responsabile dello sviluppo di Malta come centro industriale.

Malta ha costituito un nuovo porto franco come zona doganale libera in base al *Malta Freeports Act*. Il porto franco è un importante centro di navigazione per le navi che fanno rotta tra l'Oceano Atlantico, il Mar Nero e il Canale di Suez. È inoltre la base per operazioni quali etichettatura, imballaggio, assemblaggio di prodotti, come pure per l'esecuzione di alcuni processi produttivi.

Il *Malta Freeports Act* concede alle società autorizzate l'esenzione da:

1. dazi doganali e d'esercizio
2. imposta sul reddito (applicabile solo fino al 2021 per le società registrate prima del 1° novembre 2000)
3. imposta sui dividendi (applicabile solo fino al 2021 per le società registrate prima del 1° novembre 2000)
4. imposta di bollo (applicabile solo fino al 2021 per le società registrate prima del 1° novembre 2000)
5. imposta in relazione al *Duty on Documents and Transfers Act* (applicabile fino al 2021 per le società registrate prima del 1° novembre 2000)
6. esenzione da controlli valutari.

Poiché Malta è un'isola senza particolari risorse naturali, l'economia dipende quasi interamente dall'esportazione di prodotti industriali, dal turismo e dalle attività finanziarie.

Di conseguenza, le prospettive economiche di Malta sono orientate alle relazioni internazionali. Il maggiore partner economico è la Ue che assorbe circa il 70% delle esportazioni.

Il settore finanziario è molto sviluppato: consulenti per questioni finanziarie, bancarie, societarie, assicurative e consulenze di tipo internazionale generale sono prontamente disponibili.

III- Valuta

Dal 1° gennaio 2008, la valuta di Malta è l'Euro.

IV- Istituzioni finanziarie e segreto bancario

Il diritto al segreto bancario è garantito dalle disposizioni del *Professional Secrecy Act*, che considera perseguibili coloro – professionisti o dipendenti - che rivelano informazioni riservate. In caso di sospetto riciclaggio, invece, la Legge prevede l'obbligo di rivelare tali informazioni.

Il *Prevention of Money Laundering Act* ha definito il reato di riciclaggio secondo le stesse linee preventive adottate dall'Ue.

Malta fa inoltre parte dell'accordo intergovernativo per implementare le disposizioni del *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) statunitense che impone alle istituzioni finanziarie maltesi di comunicare al fisco informazioni sui conti correnti dei clienti americani, che verranno poi inoltrate all'IRS.

V- Controlli valutari

Dal 1° maggio 2004, sono state ridotte le limitazioni agli investimenti a Malta da parte di soggetti esteri. Oggi, tranne nel caso di controlli dei cambi specificamente richiesti dal Ministro per particolari tipologie di transazioni, tutte le transazioni esterne ed i relativi pagamenti possono essere effettuati senza restrizioni.

Le strutture bancarie sono buone, con ottimi collegamenti con la maggior parte dei centri finanziari. Sono presenti banche locali e internazionali che offrono una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari.

Anche i controlli valutari sono stati ridotti. L'amministrazione competente per il controllo dei cambi è l'Autorità maltese per i servizi Finanziari. Le norme relative al controllo sono state emesse sulla base dell'*External Transactions Act* che dispone che chiunque arrivi o parta da Malta con oltre € 10.000 in contanti debba dichiararlo alla Dogana

2- SOCIETA' DI MALTA

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società di persone</i>	La legge che regola le società maltesi è la <i>Commercial Partnership Ordinance</i> , la quale è modellata sul <i>Companies Act</i> inglese.		L'atto costitutivo e lo statuto vanno presentati al Registro delle Società che emette un certificato di registrazione.
<i>Società speciali</i>	IHC – Holding internazionali Società di investimento Trust		

I- Società di persone

La legge che regola le società maltesi è il *Companies Act*, in linea con la legislazione dell'Unione Europea in materia.

Le partnership commerciali previste dal *Companies Act* possono essere:

1. in nome collettivo;
2. in accomandita semplice;
3. di persone per azioni o a responsabilità limitata.

Per costituire una società è necessario che l'atto costitutivo e lo statuto siano registrati e sottoscritti da almeno due persone e quindi depositati presso il Registro delle Società, che rilascia un certificato di registrazione. La maggior parte delle società vengono costituite entro 24 ore dalla presentazione dei documenti necessari, che comprendono anche la prova che il capitale sociale iniziale è stato depositato presso una banca locale.

L'atto costitutivo deve dichiarare:

- se la società sia pubblica o privata;
- il nome, il cognome e la residenza di ogni sottoscrittore;
- la ragione sociale;
- la sede legale a Malta;
- l'oggetto;
- l'ammontare del capitale sociale con cui la società viene registrata, la sua suddivisione in azioni, il numero di azioni possedute da ogni sottoscrittore e la somma versata per ogni azione;
- il numero degli amministratori, con i relativi nomi e cognomi e, nel caso in cui l'amministratore sia una società, il nome della società;
- il nome e la residenza del segretario;
- la durata, se prevista, della società.

L'imposta di registrazione pagabile al Registro varia da € 245 a € 2.250, a seconda del valore del capitale azionario. Se la registrazione viene fatta per via telematica, l'imposta varia da € 100 a € 1.900.

Alla presentazione della dichiarazione annuale, inoltre, le società devono versare un'imposta che va da € 100 a € 1.400. In caso di presentazione telematica, l'imposta va da € 85 a € 1.200.

II- Società speciali

La vecchia legislazione maltese prevedeva la costituzione di società commerciali internazionali (*International Trading Companies - ITC*) e di holding internazionali (*International Holding Companies - IHC*). Da gennaio 2007 non è più possibile costituire ITC, mentre quelle già in essere hanno mantenuto il loro status fino al 31 dicembre 2010.

Società internazionali che svolgono attività d'impresa (*International Trading Companies - ITC*)

Dal 31 dicembre 2006 non è più possibile costituire ITC - *International Trading Company* – a Malta.

L'attività della ITC era rivolta esclusivamente al commercio internazionale. La società poteva svolgere qualsiasi tipo di attività, tranne che in ambito bancario o assicurativo. L'imposta societaria era pari al 35%.

Holding internazionali (*International Holding Companies - IHC*)

Il regime fiscale favorevole e l'ampia rete di AFB firmati da Malta fanno dell'Isola una delle principali giurisdizioni per la creazione di holding e società di investimento. Non esiste una particolare tipologia di società IHC, ma ci sono leggi e benefici fiscali applicabili alle società che possiedono beni da cui ricevono reddito di fonte estera, che viene tassato all'aliquota del 35%. Nel caso di distribuzione del reddito ad azionisti residenti o non residenti l'imposta

pagata dalla IHC viene rimborsata. Il rimborso è totale se l'investimento estero è considerato una "partecipazione qualificata"; in caso contrario, il rimborso ammonta a 6/7 dell'imposta versata.

Società di investimento

La legislazione fiscale relativa alla tassazione di fondi e di società di investimento e le disposizioni contenute nell'*Investment Services Act* (ISA) hanno creato un terreno favorevole all'industria dei fondi a Malta, sia a livello locale che internazionale. I fondi autorizzati dall'ISA sono esenti da imposte ed esclusi dai benefici previsti dagli AFB firmati da Malta. Tuttavia, un programma di investimenti collettivi può optare di rinunciare all'esenzione dall'imposta sul reddito ed essere quindi tassato al 25%. I capital gains realizzati dai fondi sono esenti a Malta, mentre i fondi tassabili beneficiano delle aliquote previste dagli AFB.

Società di trust

Il *Trust and Trustees Act* contiene disposizioni relative alla regolamentazione e al riconoscimento a Malta dei trust esteri, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja, sottoscritta da Malta.

L'*Act* dispone che solo fiduciari autorizzati possano diventare amministratori fiduciari di un trust e che almeno uno di questi sia autorizzato dal *Malta Financial Services Authority* – MFSA.

I *settlor* dei trust di Malta possono essere residenti o non residenti. In quest'ultimo caso, il reddito deve essere di origine estera oppure il beneficiario deve essere non residente. Quest'ultima condizione è essenziale perché il trust benefici dell'esenzione dalle imposte applicata ai non residenti.

Oltre ai trust ci sono le società di servizi fiduciari – spesso confuse con i trust – che possiedono azioni intestate per conto di terzi e vengono utilizzate per nascondere l'identità dei titolari beneficiari delle azioni stesse. Anche queste società sono tenute al segreto professionale che non è, tuttavia, assoluto.

Al momento della costituzione del trust, il fiduciario deve procedere con una *due diligence* per verificare l'identità del *settlor* e del beneficiario, nonché l'origine dei fondi da gestire. Ai fini fiscali, un trust costituito da *settlor* di Malta per residenti maltesi o per la gestione di immobili a Malta, deve essere registrato presso il fisco dell'Isola. Fanno eccezione i piani di investimento collettivo costituiti come trust, che possono essere registrati secondo la legge maltese o secondo una qualsiasi legislazione estera. I trust non residenti non devono registrarsi presso il fisco maltese in quanto sono esenti.

È possibile costituire due tipi di trust:

1. trust la cui legislazione di riferimento è quella maltese
2. trust esteri che fanno riferimento a una legislazione estera riconosciuta dai tribunali di Malta.

Non ci sono requisiti di capitale per la creazione di un trust.

In base al *Trust and Trustees Act* i fiduciari di un trust di Malta devono esercitare le loro funzioni "con la prudenza, la diligenza e l'attenzione del un buon padre di famiglia", nonché conservare e aumentare il valore della proprietà del trust, mantenendo comunque un elevato livello di riservatezza.

3- SISTEMA IMPOSITIVO

I- Tassazione delle società residenti

Una società si considera residente a Malta se il controllo e la gestione avvengono nell'Isola. Una società costituita a Malta dopo il 1995, dove gestione e controllo vengono esercitati all'estero, è comunque residente a Malta.

Le società registrate e residenti a Malta sono assoggettate alla tassazione del loro reddito mondiale, mentre il reddito di fonte estera è tassabile anche se non rimesso a Malta. Le società estere sono assoggettate all'imposta sul reddito prodotto a Malta per quanto riguarda sia le operazioni sia gli utili dell'unità locale.

L'anno fiscale va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma è possibile richiedere l'applicazione di date diverse, che viene solitamente accordata se la ragione della richiesta è prettamente commerciale. Le dichiarazioni dei redditi vanno presentate annualmente entro il 31 marzo dell'anno di accertamento oppure entro nove mesi dalla fine dell'anno fiscale, se vengono applicate date diverse.

Il reddito imponibile comprende:

1. utili o proventi da attività commerciali o d'affari;
2. dividendi, interessi e sconti;
3. locazioni, royalties, premi di assicurazioni e altri utili derivanti da proprietà immobiliari;
4. capital gains derivanti da obbligazioni, da attività d'affari o da proprietà intellettuali;
5. redditi di qualsiasi altra fonte.

Aliquote d'imposta

I redditi societari sono tassati all'aliquota fissa del 35%, che può essere ridotta dal *Business Promotion Act*.

Non esistono imposte regionali o comunali.

I capital gains non sono tassati separatamente ma si cumulano con altri redditi e le aliquote fiscali si applicano sul reddito complessivo, inclusi i capital gains.

Sono tassate:

1. le plusvalenze dalla cessione di interessi in un trust;
2. le plusvalenze dalla vendita di diritti su titoli, copyright, brevetti, marchi, nomi commerciali e avviamento di imprese;
3. le plusvalenze dalla cessione di quote diverse da quelle delle società per azioni.

Sono esenti:

1. redditi e plusvalenze di una società registrata a Malta derivanti da partecipazione esenti o da redditi da cessione di partecipazione - se vengono rispettate determinate condizioni;
2. plusvalenze di una società registrata a Malta derivanti dalla cessione di stabili organizzazioni non residenti;
3. plusvalenze derivanti dalla vendita al pubblico delle azioni di una società.

I non-residenti sono esenti da imposte sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di unità di un programma collettivo di investimento o di azioni di società i cui beni consistano principalmente in immobili situati a Malta.

Le minusvalenze patrimoniali possono essere portate in detrazione dalle plusvalenze patrimoniali future.

Ritenute fiscali

Dal 1° gennaio 2015 viene applicata una ritenuta dell'8% sul valore di cessione degli immobili.

Vengono inoltre applicate le seguenti aliquote ridotte:

1. 2% per le proprietà originariamente acquistate da persone fisiche per uso abitativo proprio e successivamente cedute entro 3 anni;
2. 5% per le proprietà ristrutturate acquistate all'interno della *Urban Conservation Area* (dal 1° gennaio 2016);
3. 5% per le cessioni fatte da persone fisiche che non siano agenti immobiliari entro 5 anni dall'acquisto;
4. 5% per proprietà a la Valletta acquistate dal venditore prima del 31 dicembre 2018 e ristrutturate in conformità al permesso emesso dal *Malta Environment and Planning Authority* (MEPA) prima del 31 dicembre 2018 e cedute ad un nuovo proprietario entro 5 anni;

5. 10% per proprietà acquistate prima del 2004.

Non sono applicate ritenute su dividendi, interessi o royalties o altro reddito pagati a non-residenti da società offshore.

II- Altre imposte

Sono previste le seguenti imposte:

1. dazi e accise;
2. imposta su documenti e cessioni;
3. contributi per la previdenza sociale;
4. IVA da 0% a 18%;
5. eco-contributo.

Le società che svolgono attività d'impresa al di fuori di Malta sono esenti da queste imposte.

III- Tassazione dei dividendi

I dividendi pagati da una società maltese a un residente di Malta sono tassabili nelle mani del ricevente, che ha diritto a un credito sull'imposta versata alla fonte. I dividendi distribuiti ad un non-residente sono considerati reddito di fonte maltese e sono conseguentemente tassabili a Malta, compatibilmente con eventuali A.F.B. in vigore. Non è prevista alcuna ulteriore imposta a carico degli azionisti, sebbene gli stessi abbiano ugualmente diritto a rimborsi fiscali.

I dividendi di una società per la produzione di petrolio a Malta, registrata o residente a Malta, i dividendi da utili di una compagnia di navigazione registrata presso il *Commercial Partnership Act* e i dividendi da utili esenti in base al *Business Promotion Act*, sono esenti da imposte a carico del ricevente.

I dividendi versati da una società maltese sono deducibili all'aliquota applicata alle società (35%) se derivanti da utili imponibili. L'imposta alla fonte è accreditata all'azionista.

IV- Tassazione del reddito estero

Una società registrata a Malta è assoggettata alla tassazione del suo reddito mondiale (compatibilmente con quanto previsto da eventuali A.F.B.).

Le società estere sono assoggettate all'imposta sul reddito prodotto a Malta per quanto riguarda sia le operazioni sia gli utili dell'unità locale.

Le plusvalenze patrimoniali prodotte all'estero e percepite da non-residenti sono esenti; al contrario, una società residente a Malta è assoggettata all'imposta sulle plusvalenze patrimoniali prodotte a Malta e altrove (compatibilmente con quanto previsto da eventuali A.F.B.).

Crediti d'imposta assoluta all'estero/esenzione dalla doppia imposta

Le disposizioni contenute nell'*Income Tax Act* di Malta prevedono l'esenzione dalla doppia imposta per il reddito già tassato in uno Stato con il quale Malta ha un accordo fiscale bilaterale, oppure in uno Stato del Commonwealth, oppure tramite un'esenzione unilaterale o un credito d'imposta.

L'esenzione unilaterale è inoltre disponibile nel caso in cui il contribuente sia una società maltese che possiede più del 10% dei diritti di voto nella società estera che distribuisce i dividendi. Il credito d'imposta è invece concesso alla società maltese che riceve reddito o plusvalenze da fonti estere, a condizione che la provenienza dei redditi venga certificata da un auditor.

Il credito d'imposta forfettario estero corrisponde al 25% dell'ammontare del reddito estero o degli utili ricevuti dalla società, prima della deduzione degli oneri. L'aliquota può comunque essere ridotta al 18,75%. Una volta distribuiti i profitti, si applicano le disposizioni sui rimborsi e così l'aliquota netta dell'imposta da versare è ridotta a meno del 5%.

V. Incentivi e sgravi fiscali

Le aziende che offrono prodotti e servizi a Malta beneficiano di diversi incentivi:

1. aiuti agli investimenti e crediti d'imposta;
2. incentivi allo sviluppo delle PMI con particolare riguardo a R&S e alle start-up;
3. aiuti economici alle imprese che contribuiscono al benessere economico dell'Isola;
4. incentivi ai progetti innovativi e di R&S;
5. incentivi ai "microinvestimenti".

4- SOCIETA' OFFSHORE

I- Società offshore in generale

La nuova legislazione non prevede più la registrazione a Malta delle società commerciali internazionali (*International Trading Companies* ITC) a partire da gennaio 2007, mentre quelle già in essere hanno perso il loro status il 1° gennaio 2011, tranne nel caso in cui tali società abbiano precedentemente optato per il nuovo regime fiscale. È invece ancora consentita la costituzione delle holding internazionali (*International Holding Companies* IHC).

Gli azionisti non sono assoggettati ad alcuna forma di imposta su dividendi, interessi, royalties, distribuzioni sulla liquidazione o altro reddito. I dividendi distribuiti sono percepiti dagli azionisti al netto delle imposte versate dalla società.

II- Società offshore che conducono attività d'impresa

Questo status non è più applicabile per le società costituite dopo il 1° gennaio 2007 ed è stato annullato il 1° gennaio 2011, a meno che la società non avesse in precedenza optato per il nuovo regime fiscale.

Queste società potevano svolgere qualsiasi tipo di attività, tranne quella bancaria o assicurativa, potevano occuparsi dell'esportazione di merce prodotta, assemblata o lavorata a Malta, a condizione che l'acquirente non possedesse direttamente o indirettamente oltre il 15% del capitale azionario della ITC. Inoltre, tutte le attività dovevano svolgersi all'estero. Questi tipi di società erano assoggettate all'imposta sul reddito del 35%; gli azionisti non residenti e le società maltesi residenti interamente possedute da non-residenti erano tassati con aliquota forfetaria del 27,5% sull'importo lordo dei dividendi, ma l'imposta finale da versare – detratti rimborsi e crediti d'imposta – era del 4,17%.

L'imposta del 35% continua ad essere applicata anche con il nuovo regime fiscale. Gli azionisti – residenti o non residenti – possono chiedere un rimborso del 30% sulle imposte versate a Malta, portando così il *tax leakage* al 5%. Tuttavia, il nuovo regime non applica limitazione alle attività della società o al luogo in cui devono essere svolte.

III- Holding offshore

Il regime fiscale favorevole e gli accordi fiscali bilaterali favoriscono la costituzione di questo tipo di società a Malta.

I redditi percepiti tramite investimenti esteri da una holding internazionale (IHC) sono tassati all'aliquota societaria del 35%. Quando il reddito è distribuito tramite dividendi agli azionisti – residenti o non residenti – è previsto un rimborso delle imposte pagate dalla holding internazionale. Il rimborso sarà pieno quando l'investimento all'estero è considerato "partecipazione qualificante"; in caso contrario ammonterà ai 6/7 dell'imposta pagata.

L'aliquota effettiva di imposta per una holding internazionale varia da un minimo di 0% a un massimo di 5%.

Si considera "partecipazione qualificante" un controllo del 10% o più delle quote o azioni in una società estera. Se un azionista maltese detiene meno del 10% delle quote nella società estera, la sua partecipazione azionaria è comunque considerata una partecipazione qualificante, purché soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- l'azionista è autorizzato, a sua discrezione, all'acquisto oppure al rifiuto a fronte della distribuzione del saldo delle quote o azioni ordinarie della società estera;
- l'azionista è autorizzato ad essere rappresentato presso il consiglio della società estera;
- il valore della partecipazione azionaria è superiore a € 1.164.000 (o l'equivalente in valuta straniera);
- le quote sono possedute nella società estera come supporto degli affari della holding internazionale.

È possibile concordare un regime fiscale particolare con l'*International Tax Unit* del *Malta Financial Services Centre*, nel caso in cui una particolare holding sia una partecipazione qualificante. Questa condizione non incide sulla tassazione della holding internazionale dato che i redditi percepiti da una società maltese da partecipazioni qualificanti o non qualificanti sono sempre tassati all'aliquota del 35%, ma influirà sull'ammontare del rimborso a cui hanno diritto soci o azionisti non residenti.

Gli utili possono essere trattenuti nella società in vista di un futuro utilizzo. Non esistono limiti all'accumulo degli utili, né esiste un'imposta sugli utili accumulati.

Le società maltesi non sono assoggettate ai controlli sui cambi in fase di trattative con non-residenti.

Dato che Malta possiede un'ampia rete di accordi fiscali e concede detrazioni unilaterali, oppure un credito d'imposta estera al 25%, spesso non è necessario ricorrere a Paesi terzi per la trasmissione dei dividendi nel caso delle holding maltesi.

IV- Società finanziarie offshore

Le società finanziarie diverse da istituzioni come banche e compagnie di assicurazione rientrano nelle disposizioni relative alle IHC, le holding internazionali. Gli interessi percepiti non sono tassabili, poiché le società che non conducono attività d'impresa non sono assoggettate alla tassazione del reddito. Spesso le ritenute applicate dai Paesi firmatari di AFB con Malta sono basse e l'interesse corrisposto a non-residenti è esente da ritenuta fiscale e altre imposte.

Non ci sono disposizioni relative all'indebitamento per società finanziarie offshore che non siano banche o compagnie d'assicurazione.

V- Società concessionarie offshore

La legge maltese non riconosce tali società come una categoria separata, sebbene venga riconosciuto lo status di società di gestione di copyright e diritti affini.

La legge maltese riconosce e protegge beni immateriali come brevetti, marchi di fabbrica, disegni, copyright, ecc. tramite la *Industrial Property (Protection) Ordinance*, il *Copyright Act*, il *Patents and Designs Act*, il *Trademarks Act* e l'*Intellectual Property Rights (Cross-Border Measures Act)*.

VI- Società d'amministrazione/direzionali offshore

La legge maltese non riconosce le società d'amministrazione o direzionali come una categoria separata, ma le assimila alle società offshore che conducono attività d'impresa.

I compensi di gestione e di consulenza ricevuti da una società d'amministrazione sono tassati come redditi d'impresa.

VII- Società mercantili offshore

Una società registrata a Malta che possiede e gestisce navi esenti – ossia, navi registrate a Malta in base al *Merchant Shipping Act* – è esente dall'imposta societaria sugli utili derivanti dalla proprietà o dalla gestione di una nave esente, così come dai dividendi versati agli azionisti della società. Inoltre, tali navi sono esenti da dazio (in base al *Duty on Documents and Transfers Act*) sulla registrazione di una nave esente, sull'attribuzione di azioni di una società

registrata in base all'*Act*, sulla vendita o altra cessione di una nave esente oppure sulla registrazione di mutui o di altre spese relative a ciascuna nave registrata.

Una nave ha i requisiti per la registrazione come nave maltese se è interamente posseduta da cittadini di Malta o da una società registrata a Malta o altrove.

Il *Merchant Shipping Act* non prevede restrizioni circa la nazionalità del capitano, degli ufficiali e dell'equipaggio delle navi maltesi, neppure su vendita o ipoteche delle navi, né su vendita o trasferimento di azioni nelle società di navigazione, ma impone il limite di età di 20 anni per le navi che possono essere registrate.

La procedura di registrazione è divisa in due fasi:

- registrazione provvisoria;
- registrazione definitiva.

La registrazione provvisoria è valida 6 mesi, ma può essere prorogata. La domanda di registrazione deve contenere i dettagli della nave (nome, bandiera, tonnellaggio, ecc.) e deve essere accompagnata da una dichiarazione di proprietà (SOLAS) e di idoneità alla navigazione. Di solito, è sufficiente la conferma che la nave possiede un SOLAS valido e un certificato di linea di bordo libero emesso dall'autorità dello Stato, o almeno la dichiarazione che la nave è classificata in una società di classificazione navale. Se la nave non possiede certificati di SOLAS e di linea di bordo libero, il Registro Navale può concedere un certificato di registrazione provvisoria e non operativa.

Con l'emissione del certificato di registrazione provvisoria la nave ha il diritto di navigare con bandiera maltese.

Entro un mese dalla registrazione provvisoria è necessario presentare al Registro Navale i seguenti documenti:

1. certificato del costruttore o atto di vendita, o altri atti di cessione;
2. evidenza della chiusura del registro estero;
3. documento in cui si dichiara che il nome della nave, il numero e il porto di registrazione sono stati riportati sulla nave stessa;
4. documento relativo alle ipoteche.

I seguenti documenti devono essere presentati al Registro Navale entro i sei mesi dalla registrazione provvisoria:

1. la prova che la nave ha ricevuto i certificati previsti dalle convenzioni internazionali siglate dal governo di Malta;
2. il certificato di verifica e di tonnellaggio della nave;
3. le copie dei certificati SOLAS e di linea di bordo libero della nave emessi dall'ispettore della nave;
4. un certificato del tonnellaggio ed un certificato di avvenuta ispezione della nave emesso dall'ispettore della nave sulla base della Convenzione Internazionale sulle Misure di Tonnellaggio della Nave;
5. la nota di registrazione e di scritta della nave, riportante anche il tonnellaggio netto registrato.

Le società di classificazione navale approvate a Malta sono:

- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- China Classification Society
- Det Norske Veritas
- Germanischer Lloyd
- Korean Register of Shipping
- Lloyd's Register of Shipping
- Nippon Kaiji Kyokai
- Registro Italiano Navale
- Registro Marittimo Navale Russo.

Le società di navigazione, inoltre, beneficiano anche delle seguenti esenzioni:

- i dazi doganali non vengono generalmente applicati alle navi, con eccezione degli yacht e di altre imbarcazioni utilizzate per sport o piacere;
- le società registrate a Malta che non svolgono attività d'impresa e il cui capitale o diritti di voto non sono posseduti direttamente o indirettamente per più del 50% da soggetti residenti permanenti a Malta o che risiedono abitualmente a Malta, sono esenti da IVA sui servizi forniti da consulenti, avvocati, commercialisti, revisori, ingegneri e studi di consulenza;
- anche la fornitura di servizi da parte dell'Autorità marittima di Malta relativamente al *Merchant Shipping Act* è esente da IVA, come pure la fornitura, la riparazione, la modifica e il noleggio di vascelli utilizzati per navigazione a fine commerciale, industriale o di pesca o per salvataggio o assistenza in mare;
- è esente da IVA anche la fornitura di altri servizi per le necessità delle navi o del loro carico e la fornitura del trasporto internazionale di merci e passeggeri.

VIII- Trust offshore

Il concetto di trust è stato inserito nel 1988. In passato, il *Trust and Trustees Act* prevedeva unicamente la regolamentazione e il riconoscimento a Malta di trust disciplinati da una legislazione estera - conformemente agli obblighi di Malta in seno alla Convenzione dell'Aja sul Riconoscimento dei Trust. Dal 1° gennaio 2005 è stata inserita anche la costituzione di trust a Malta disciplinati dalla legislazione dell'Isola e una delle principali caratteristiche del nuovo documento è rendere Malta appetibile per la gestione di trust, siano essi regolamentati dalla legislazione maltese o estera.

Un trust di Malta può essere costituito da un residente o da un non-residente. Il reddito percepito dai trust non residenti deve essere di fonte estera, come pure il beneficiario. In questo modo il trust beneficia delle esenzioni fiscali previste per i non-residenti.

Tutti i fiduciari professionisti devono essere registrati a Malta secondo il *Trust and Trustees Act* e il Codice di Condotta dei Fiduciari dell'Autorità Finanziaria di Malta (MFSA). Un trust può essere creato unilateralmente o per dichiarazione orale, uno strumento scritto (un testamento), un'operazione o una decisione giuridica in favore di beneficiari identificati o identificabili. I trust registrati sono esenti e i trust esteri possono essere registrati a Malta se presentano determinate caratteristiche.

Possono essere costituiti diversi tipi di trust. Tutti hanno caratteristiche specifiche e si suddividono in: trust ad interesse fisso, fondi comuni di investimento flessibile, trust di capitalizzazione, trust di beneficenza. Lo strumento del trust non necessita di essere firmato da chi lo crea o di rivelarne il nome se il documento è una dichiarazione di trust unilaterale, ossia se è una dichiarazione scritta firmata da un fiduciario e contenente informazioni circa il trust e i beneficiari.

Le società intestatarie, che possono essere confuse con i trust, sono società che detengono azioni per conto di terzi. Il loro utilizzo particolare è di nascondere l'identità del beneficiario per conto del quale le azioni vengono detenute. Sebbene tali società siano obbligate a mantenere il segreto professionale, questo non è assoluto.

Nella costituzione di un trust è molto importante la verifica dell'identità di chi lo crea e del beneficiario e ottenere la conferma che la proprietà che il trust deve gestire è legittima. Non esiste un modello standard di atto costitutivo, dato che ogni trust riflette la necessità di chi lo crea e la gestione del patrimonio in questione. Ai fini fiscali, i fiduciari devono dichiarare al fisco maltese i trust che gestiscono. Fanno eccezione i programmi di investimento collettivo organizzati come trust, che possono essere registrati in base alla legge maltese o in base ad una legislazione estera, e i trust non residenti, dato che il loro reddito è esente. I trust sono disciplinati dalle proprie norme che vengono interpretate ed applicate di conseguenza. I termini di un trust possono anche prevedere di adottare le norme di un'altra giurisdizione. Poiché Malta fa parte della convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust, anche i trust "esteri"

sono riconosciuti dal Tribunale maltese. Un professionista fiduciario maltese può anche ottenere l'autorizzazione ad agire come azionista fiduciario in una società maltese o estera ed emettere una dichiarazione di trust a favore del proprietario delle azioni. Allo stesso modo è possibile per gli investitori esteri in società di Malta detenere le loro azioni tramite fiduciarie estere, purché rispondano a determinate condizioni.

È possibile costituire due tipi di trust:

1. trust la cui legislazione di riferimento è quella maltese
2. trust esteri che fanno riferimento a una legislazione estera riconosciuta dai tribunali di Malta.

Non ci sono requisiti di capitale per la creazione di un trust.

In base al *Trust and Trustees Act* i fiduciari di un trust di Malta devono esercitare le loro funzioni "con la prudenza, la diligenza e l'attenzione del un buon padre di famiglia", nonché conservare e aumentare il valore della proprietà del trust, mantenendo comunque un elevato livello di riservatezza.

IX- Finanziamento delle società offshore

Poiché non ci sono disposizioni relative all'indebitamento per le società maltesi che non siano banche e compagnie d'assicurazione, il finanziamento delle stesse può avvenire indifferentemente sotto forma di capitale di prestito o di capitale azionario.

Le società con azionisti esteri e la cui attività si svolge al di fuori di Malta sono totalmente esenti dalle disposizioni relative ai controlli valutari e non ci sono restrizioni al pagamento di utili o di reddito alla società madre (o altra parte non residente), né sul rimpatrio di capitale di prestito, né sulla riduzione del capitale azionario.

Poiché una società è tassata sul suo reddito, anche se ad aliquote ridotte, il finanziamento della stessa dovrebbe includere capitale di prestito fruttifero così da detrarre l'interesse ai fini dell'imposta.

Non è necessaria un'approvazione formale da parte del tribunale per riscattare le azioni in una società maltese. L'Ordinanza sulle Società Commerciali prevede che la riduzione del capitale azionario di una società non diventi effettiva prima della scadenza di tre mesi dalla pubblicazione della risoluzione sulla Gazzetta Ufficiale. Il pagamento del surplus di capitale è assoggettato alle stesse regole della riduzione del capitale azionario.

Non ci sono restrizioni sull'emissione o il riscatto di azioni, a parte le disposizioni relative alla capitalizzazione minima e la regola per l'avviso di tre mesi riguardante le riduzioni di capitale azionario.

Non esistono leggi sul rapporto fra debiti e indici patrimoniali per società diverse da istituzioni finanziarie e di credito.

Non ci sono limitazioni sul pagamento di dividendi agli azionisti non residenti. Non vengono applicate ritenute né imposte sul pagamento di dividendi. Non ci sono imposte sugli utili cumulati a Malta. Gli utili possono essere cumulati senza pagare i dividendi. Tuttavia, alcuni benefici fiscali possono presentarsi solo alla distribuzione degli utili.

X- Trasferimento di reddito e di capitale

Rientro di capitale dalla filiale estera a Malta

Il ritorno di capitale, la restituzione di un prestito e il rimborso di capitale da parte di una filiale estera sono esenti da imposte a Malta.

Rientro di capitale da Malta alla madre patria

Le società possono tenere i fondi in banche maltesi o in banche estere.

In alternativa, le società maltesi possono conservare o incrementare gli investimenti in filiali estere, accumularvi utili o realizzare investimenti tramite rimborso del debito o del capitale, liquidazione o vendita.

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Malta ha firmato accordi fiscali con diversi Paesi.

Le aliquote delle ritenute maltesi riportate di seguito si riferiscono a non-residenti.

	<i>Dividendi</i> %	<i>Interessi</i> %	<i>Royalties</i> %
<i>Stati non firmatari</i>	0	0	0
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	0	0	0
Arabia Saudita	0	0	0
Australia	0	0	0
Austria	0	0	0
Bahrain	0	0	0
Barbados	0	0	0
Belgio	0	0	0
Bulgaria	0	0	0
Canada	0	0	0
Cina	0	0	0
Cipro	0	0	0
Corea	0	0	0
Croazia	0	0	0
Danimarca	0	0	0
Egitto	0	0	0
Emirati Arabi Uniti	0	0	0
Estonia	0	0	0
Finlandia	0	0	0
Francia	0	0	0
Georgia	0	0	0
Germania	0	0	0
Giordania	0	0	0
Grecia	0	0	0
Guernsey	0	0	0
Hong Kong	0	0	0
India	0	0	0
Irlanda	0	0	0
Islanda	0	0	0
Isola di Man	0	0	0
Israele	0	0	0
Italia	0	0	0
Jersey	0	0	0
Kuwait	0	0	0
Lettonia	0	0	0
Libano	0	0	0
Libia	0	0	0
Liechtenstein	0	0	0
Lussemburgo	0	0	0
Malesia	0	0	0
Marocco	0	0	0
Mauritius	0	0	0
Messico	0	0	0
Moldavia	0	0	0
Montenegro	0	0	0
Norvegia	0	0	0
Paesi Bassi	0	0	0

Pakistan	0	0	0
Polonia	0	0	0
Portogallo	0	0	0
Qatar	0	0	0
Regno Unito	0	0	0
Repubblica Ceca	0	0	0
Repubblica Slovacca	0	0	0
Romania	0	0	0
Russia	0	0	0
San Marino	0	0	0
Serbia	0	0	0
Singapore	0	0	0
Siria	0	0	0
Slovenia	0	0	0
Spagna	0	0	0
Stati Uniti	0	0	0
Sudafrica	0	0	0
Svezia	0	0	0
Svizzera	0	0	0
Tunisia	0	0	0
Turchia	0	0	0
Ungheria	0	0	0
Uruguay	0	0	0
Vietnam	0	0	0

Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Gibilterra e Macao.